SENT. N. 161/2026/C

Giudizio n. 46562

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46562** del registro di segreteria, proposto da **(OMISSIS)**, nato ad (OMISSIS) il (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Vittorio Zappaterra e Ermanno Rossi, contro l'Inps, rappresentato e difeso dall'avvocata Mariateresa Nasso.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 ottobre 2026, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l'avvocato Ermanno Rossi per il ricorrente e l'avvocata Mariateresa Nasso per l'Inps.

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 14 maggio 2025 il ricorrente, già Sovrintendente capo della Polizia di Stato in pensione dall'1.2.2013, chiede che sia dichiarato il suo diritto a percepire la pensione privilegiata.

Afferma che, con determinazione n. 1, del 24.9.2021 della Direzione provinciale Inps di Ferrara, gli è stata conferita l'indennità *una tantum*

di tabella B (pari ad una tabella A di 8° categoria) per quattro annualità in luogo della pensione privilegiata sulla base del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sola infermità "bronchite cronica" dalla quale è affetto, mentre sostiene che non gli sia stata riconosciuta la dipendenza delle altre tre infermità per le quali aveva presentato domanda di pensione privilegiata: la "frattura falange ungueale 3° dito mano sinistra"; la "calcificazione a carico borsa sub deltoidea con aspetti periartrite calcarea" e il "trauma contusivo emicostato dx".

Si duole affermando che queste ultime tre infermità dalle quali è affetto non sarebbero state giudicate dipendenti da causa di servizio e chiede, anche in ragione delle argomentazioni contenute in una relazione redatta da un consulente di parte, depositata al fascicolo, che la bronchite cronica venga ascritta alla tabella A, categoria 7° in quanto "bronchite cronica diffusa con modico enfisema", mentre il quadro osteoarticolare e in particolare gli esiti di "calcificazione a carico borsa sub deltoidea con aspetti periartrite calcarea", con criterio analogico, alla tabella A, categoria 8°, tenuto conto della riduzione dell'articolarità della caviglia.

Ritiene che la valutazione complessiva di tutte le menomazioni di cui sopra debba essere ricondotta alla categoria 6°, corrispondente a una riduzione della capacità lavorativa pari al 50%; infine, che gli esiti della "frattura falange ungueale 3° dito mano sinistra" e del "trauma contusivo emicostato dx" debbano essere ascritti alla tabella B, con riduzione della capacità lavorativa generica ai minimi della valutazione

percentuale.

Nel rassegnare le conclusioni il ricorrente chiede:

- che gli sia riconosciuta la pensione privilegiata ordinaria, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio, di categoria 6°, con riduzione della capacità lavorativa generica pari al 50%, cui dovrebbe aggiungersi la menzionata menomazione relativa alla tabella B, per una riduzione della capacità lavorativa generica complessiva pari al 60%, con rideterminazione del trattamento pensionistico e riconoscimento degli arretrati, oltre a rivalutazione monetaria e interessi;

- che venga ordinato all'Inps di produrre in giudizio tutta la documentazione, in particolare quella sanitaria.

Aveva inoltre chiesto che fosse disposta, ove necessaria, una CTU o un accertamento medico-legale.

Con vittoria di spese.

2. L'**Inps** si è costituito con una memoria depositata in data 10.11.2025 con la quale preliminarmente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli atti emessi dal Ministero dell'interno.

Nel merito, chiede che sia dichiarata l'infondatezza della domanda argomentando che i competenti organi tecnici non hanno riconosciuto il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato.

In via istruttoria, si era opposto alla CTU, chiedendo che un eventuale parere venisse richiesto al Collegio medico legale istituito presso la Corte dei conti (o in subordine a quello istituito presso il Ministero della difesa), argomentando tra l'altro sulla base della speciale competenza

tecnica di quest'ultimo e del risparmio di spesa che si sarebbe conseguito rispetto all'affidamento a un CTU privato.

Da ultimo, eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, in quanto la richiesta del ricorrente ha ad oggetto il periodo che decorre dal 2013, anno in cui è andato in pensione.

Nel rassegnare le conclusioni:

- in via preliminare, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli atti emessi dal Ministero dell'interno;

- nel merito, chiede il rigetto del ricorso;

- in subordine, eccepisce la prescrizione dei ratei anteriori a cinque anni;

- ancora, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, chiede che dalle somme eventualmente riconosciute a titolo di pensione di privilegio venga detratto quanto eventualmente corrisposto a titolo di indennità *una tantum*.

Con vittoria di spese.

3. Nel corso dell'**udienza del 20 novembre 2025** le parti si sono sostanzialmente riportate agli atti depositati.

4. Ad esito dell'udienza di cui sopra questo Giudice, con **ordinanza n. 90 del 27 novembre 2025**, ritenendo necessario per l'esatta definizione della questione in esame, di natura tecnica, acquisire ulteriori elementi di valutazione e, in particolare, un parere motivato da parte di un qualificato organo sanitario pubblico, aveva chiesto alla Sezione speciale del Collegio medico legale presso la Corte dei conti di trasmettere il proprio motivato parere, sulla base di tutta la documentazione disponibile, chiarendo quali tra le infermità dalle quali è affetto il

ricorrente dipendono da causa di servizio e la corretta categoria tabellare di ascrivibilità complessiva delle stesse.

5. In data 22 settembre 2026 il Collegio medico legale di cui sopra ha depositato il **parere definitivo**.

Innanzitutto, dà atto del corretto svolgimento delle operazioni peritali alle quali ha partecipato il consulente di parte ricorrente.

Quindi, evidenzia che tutte le quattro patologie dalle quali è affetto il ricorrente sono state già considerate dipendenti da causa di servizio e conferma tale valutazione.

Tuttavia, il Collegio in questione ritiene meritevole di migliore valutazione in categoria 8° la bronchite cronica in ragione del costante progressivo aggravamento della stessa.

Per quanto invece concerne le altre patologie, il Collegio medico legale conferma che le stesse non comportano menomazioni meritevoli di classificazione tabellare, trattandosi di invalidità micropermanenti e non ascrivibili financo alla tabella B.

Conclusivamente, il Collegio medico legale ha reso il parere nei seguenti termini: "*le infermità dalle quali è affetto il ricorrente si conferma siano tutte dipendenti da causa di servizio e soltanto la patologia broncopneumonica (1 al G.D.) è meritevole di (P.P.O.) con ascrizione a Tabella A, categoria VIII trattandosi di noxa non suscettibile di miglioramento e stabile nel tempo. Per le rimanenti infermità/menomazioni non sussiste ascrivibilità possibile (n.c.) di modo che le stesse non costituiscano cumulo con la precitata menomazione polmonare*".

6. All'**udienza del 13 ottobre 2026** le parti si sono sostanzialmente

riportate ai contenuti delle note depositate e alle conclusioni ivi formulate.

DIRITTO

1. In via preliminare, dev'essere scrutinata l'**eccezione di difetto di legittimazione passiva** formulata dall'Inps in ordine agli atti emessi dal Ministero dell'interno.

La richiesta va rigettata, in quanto, come in diverse occasioni chiarito da questa Corte (cfr., Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 35/2026), l'Istituto previdenziale, nei giudizi pensionistici rispetto ai quali il ricorrente è un pubblico dipendente in pensione, dev'essere considerato parte necessaria, essendo destinatario naturale degli effetti della pronuncia giudiziale. Da tale circostanza ne consegue la legittimazione a contraddire in ordine all'intera vicenda, anche quindi in riferimento agli atti emessi dal Ministero dell'interno.

2. Nel **merito**, il ricorso merita parziale accoglimento, nei termini che seguono.

In generale, la ricorrenza dei presupposti per la concessione della pensione privilegiata, oggetto dell'odierno giudizio, dev'essere valutata alla stregua dell'art. 67, del d.P.R. n.1092/1973, che trova applicazione anche nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato, così dispone: "*Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione*".

Al riguardo, per "fatti di servizio" si devono intendere eventi e circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di

servizio da parte del pubblico dipendente, civile o militare. Essi sono riconoscibili in base ai principi della finalità di servizio e dell'attualizzazione del rischio insito nell'attività di adempimento degli obblighi imposti a un determinato soggetto.

In particolare, il servizio del pubblico dipendente deve assumere, nel caso concreto, un effettivo rilievo causale o concausale, in immediata correlazione agli scopi insiti nell'attività svolta in favore della P.A. (finalità di servizio).

Sulla base di quanto sopra esposto non si ravvisano ragioni per discostarsi dal chiaro e motivato parere reso dal menzionato Collegio medico legale, da intendersi qui integralmente richiamato in ordine alle esposte motivazioni, che ha tenuto conto della documentazione in atti.

Con esso, come evidenziato nella parte in fatto, detto Collegio ha affermato la riconducibilità a causa di servizio di tutte le infermità sottoposte al suo vaglio e ne ha poi valutato la categoria tabellare.

In particolare, dopo aver considerato ascrivibile alla tabella A, categoria 8° la patologia broncopneumonica trattandosi di *noxa* stabile nel tempo e non suscettibile di miglioramento, anzi della quale rileva il progressivo aggravamento, ha ritenuto che le rimanenti infermità non siano ascrivibili ad alcuna tabella.

3. Per quanto sopra esposto dev'essere riconosciuto il **diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di 8° categoria tabella A** di cui alla legge n. 834/1981.

3.1. La decorrenza degli **arretrati** dev'essere riferita al primo giorno del mese successivo al 12 marzo 2013, data di presentazione all'Inps, da

parte del ricorrente, della domanda di riconoscimento della pensione privilegiata.

3.2. Sul credito derivante dalla presente pronuncia spettano gli interessi legali e, per l'importo eventualmente eccedente gli stessi (c.d. principio del cumulo parziale), la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., come affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (*ex multis*, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 50/2024, Sez. Giur. Campania, sent. n. 565/2023, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 357/2020).

3.3. L'**eccezione di prescrizione** sollevata dall'Istituto previdenziale è infondata.

L'art. 2 del R.D.L. n. 295/1939 prevede che "*Le rate di stipendio o di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel d. lgs. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere...*".

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene, peraltro, che il *dies a quo* del citato termine prescrizionale quinquennale vada individuato "nel momento in cui è stato espresso il diniego" (cfr., *ex plurimis*, C. conti, Sez. II App., n. 198/2020) da parte dell'Amministrazione, non dovendo andare a detrimento dell'interessato il tempo occorso per la definizione amministrativa della sua istanza.

Nello specifico, la domanda in via amministrativa è stata presentata tempestivamente, il 12 marzo 2013, subito dopo che il ricorrente era andato in quiescenza (l'1.2.2013) e il ricorso a questa Corte è stato depositato il 14 maggio 2025, quindi entro il termine di prescrizione quinquennale giacché la determinazione di rigetto della domanda di pensione privilegiata è del 24.9.2021.

3.4. Dev'essere, infine, accolta la richiesta, formulata dall'Inps in via subordinata, per cui dalla somma dovuta al ricorrente a titolo di arretrati dovrà essere detratto quanto già corrispostogli a titolo di indennità *una tantum*, allo scopo di evitare duplicazioni.

4. Le **spese** seguono la soccombenza, essendo stato comunque riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, rigettata l'eccezione di prescrizione:

- respinge l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Inps;

- **accoglie parzialmente il ricorso**, riconoscendo il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di 8° categoria, tabella A di cui alla legge n. 834/1981;

- condanna conseguentemente l'Inps a corrispondere i ratei pensionistici arretrati maturati dal ricorrente dal 1° aprile 2013 fino al soddisfo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nella misura

eventualmente eccedente questi ultimi, con la precisazione che dalla somma dovuta a titolo di arretrati dovrà essere detratto quanto già corrispostogli a titolo di indennità *una tantum*;

- condanna l'Inps al pagamento delle spese di difesa in favore del ricorrente che liquida in 3.000,00 (tremila/00) euro, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del predetto compenso.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2026.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 20 ottobre 2026

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi

causa.

Bologna, 20 ottobre 2026

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)